







PROGETTO DELIVERY UNIT NAZIONALE

CUP J54B16000140007

Le disposizioni in materia di conferenza di servizi e la conferenza accelerata

dopo le modifiche introdotte dal DL 13/2023

Relatore: Massimo Puggioni

Risposte alle domande del webinar del 13 giugno 2023

1. Non ho capito bene il passaggio della gestione della CdS da una amministrazione diversa da quella procedente.

L'art. 14 della legge n. 241/1990 scinde due casi:

- quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente.
 Questo è il caso, ad esempio, dei procedimenti unici SUAP/SUE o di altri tipi di procedimento unico (PAUR, autorizzazione unica per impianti di produzione di energia rinnovabile, AIA, ecc.);
- quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da
 adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche,
 la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle
 amministrazioni procedenti. In questo caso non vi è un'amministrazione procedente univocamente
 individuabile perché vi è una pluralità di procedimenti in capo a diverse amministrazioni, ognuna
 delle quali può indire la conferenza di servizi.
- 2. Il termine per l'applicazione della procedura semplificata è per l'avvio dei lavori o la loro conclusione?

Il termine di 5 giorni lavorativi indicato dall'art. 14-bis della legge n. 241/1990 si riferisce all'indizione della conferenza semplificata.

3. L'Amministrazione competente può indire la Conferenza di Servizi?

Quando si parla di conferenza decisoria si tratta, nei casi previsti dalla legge, di un obbligo e non di una facoltà. L'art. 14 della legge n. 241/1990 scinde due casi:

- quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente.
 Questo è il caso, ad esempio, dei procedimenti unici SUAP/SUE o di altri tipi di procedimento unico (PAUR, autorizzazione unica per impianti di produzione di energia rinnovabile, AIA, ecc.);
- quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da
 adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche,
 la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle
 amministrazioni procedenti. In questo caso non vi è un'amministrazione procedente univocamente











individuabile perché vi è una pluralità di procedimenti in capo a diverse amministrazioni, ognuna delle quali può indire la conferenza di servizi.

4. Nel caso dell'Autorizzazione Paesaggistica che coinvolga anche la Soprintendenza, si rilascia l'Autorizzazione Paesaggistica vera e propria nell'ambito del procedimento oppure una determinazione simile? soprattutto alla luce dei termini indicati dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004

Come indicato nel corso del webinar, la norma non impone mai il rilascio dell'atto endoprocedimentale autonomo (che è sostituito ad ogni effetto dalla determinazione di conclusione della conferenza di servizi), ma di determinazioni formulate in termini di assenso o dissenso, con i requisiti espressamente indicati dalla legge stessa. Per quanto riguarda i termini, ove sia indetta la conferenza di servizi si applicano i termini propri della conferenza stessa e non quelli previsti dalle singole discipline settoriali.

5. In caso di AUA (DPR 59/2013) comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 è possibile indire conferenza asincrona?

La norma prevede che la conferenza di servizi decisoria si svolga ordinariamente in modalità asincrona. Ciò vale anche nel caso indicato nel quesito, dal momento che la disciplina dell'AUA non contiene alcuna disposizione speciale che imponga una conferenza simultanea, come accade ad esempio per il PAUR o per l'AIA.

6. Il Consiglio di stato Sez. VI n. 9487 del 2 novembre 2022 ha detto che: "il parere dell'ARPA non è atto presupposto e condizionante il provvedimento autorizzativo, bensì atto di un procedimento parallelo necessario, non per la formazione del titolo edilizio e per l'inizio dei lavori con esso assentiti, bensì esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell'impianto". Allora l'autorizzazione finale può essere "parziale" autorizzando solo la realizzazione senza l'attivazione?

La sentenza citata, quantunque recente, si riferisce a fatti avvenuti nell'anno 2012-2013, sulla base di una disciplina normativa in parte difforme da quella oggi vigente; in ogni caso, la lettura isolata dello stralcio sopra riportato può apparire fuorviante. Nel passaggio citato (§ 6.2 della sentenza), l'argomentazione del Consiglio di Stato verte sulla pretesa di allegare il parere già in fase di presentazione dell'istanza, e nel prosieguo si precisa anche che "l'acquisizione del parere dell'ARPA è necessario ai soli fini della realizzazione dell'installazione".

7. Cosa succede ai tempi del procedimento se durante la fase istruttoria nasce la necessità di dover coinvolgere altri Enti/Amministrazioni?


Si ritiene che in tali casi i termini della conferenza di servizi debbano essere rideterminati per consentire anche ai nuovi soggetti coinvolti di esprimersi.

8. È possibile fissare già nell'indizione il termine per le eventuali integrazioni richieste dalle amministrazioni senza procedere alla sospensione dei termini?

Poiché la richiesta di integrazioni è una mera eventualità, si ritiene non corretto prevedere tale caso in sede di indizione. Ciò porterebbe in molti casi a un ingiustificato ritardo.

9. È possibile fare un esempio degli assensi espliciti previsti da UE (ad esempio: VIA, AIA, autorizzazione ex art. 275, autorizzazione per medi impianti di combustione, altro?)

Al momento non esiste una ricognizione esaustiva di tali casi. Certamente la VIA e l'AIA sono procedure per le quali la disciplina europea prevede un atto espresso, così come l'autorizzazione ex art. 269 del Codice











dell'Ambiente. Negli altri casi occorre esaminare la disciplina europea per verificare se essa individui un titolo espresso ovvero demandi agli Stati membri l'individuazione del regime amministrativo applicabile.

10. In una CdS per accreditamento istituzionale, (quindi in materia salute e sanità) in mancanza di integrazioni dell'interessato entro il termine, il SUAPE quindi deve sollecitare i pareri espressi di assenso o dissenso agli enti terzi, non può chiudere la CdS col silenzio assenso, giusto?

In qualsiasi conferenza di servizi, in caso di inerzia dell'interessato l'amministrazione procedente deve rideterminare i termini della conferenza stessa, e potrà considerare acquisito l'assenso solo alla scadenza dei nuovi termini.

11. Per l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 è necessario indire una Conferenza di Servizi e quindi acquisire (tra gli altri) il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica e (oggi, dopo le modifiche della L. 41/2023) anche i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Questi ultimi due rientrano tra i provvedimenti espressi della normativa europea? Come si conclude la Conferenza semplificata?

La Valutazione di Impatto Ambientale è un provvedimento espresso previsto dalla normativa europea. La conferenza di servizi si conclude sempre con una determinazione conclusiva avente le caratteristiche di cui all'art. 14-quater della legge n. 241/1990.

12. Nel caso in cui la norma di settore preveda che l'autorizzazione sostituisca le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, l'atto finale della CdS contiene esplicitamente tutte le autorizzazioni anziché includere i pareri dei singoli Enti che poi rilasceranno la propria autorizzazione? (riferimento commi 3 e 7 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 in materia di bonifiche)

La norma prevede che la determinazione conclusiva sostituisce sempre, ad ogni effetto, gli atti di assenso comunque denominati di competenza dei soggetti partecipanti alla conferenza. Pertanto non è necessario che tali atti vengano adottati ed allegati alla determinazione conclusiva, né tantomeno che vengano adottati al di fuori della conferenza di servizi, in quanto la determinazione conclusiva semplicemente li sostituisce.

13. Nel caso di una conferenza asincrona indetta dal SUAPE con richiesta di parere sulle emissioni in atmosfera di carattere generale è applicabile il tempo di 90 giorni prima di emettere il provvedimento di assenso da parte del SUAPE?

Nella disciplina della regione Sardegna il termine di 90 giorni è applicabile alle conferenze di servizi per l'AUA solo quando comprendano le emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ordinaria (art. 269) e non a quelle soggette ad autorizzazione di carattere generale.

14. Cosa succede se è necessario acquisire un titolo abilitativo (es. permesso di costruire) e questo non arriva nei termini della conferenza?

L'art. 14-bis, comma 4 della legge n. 241/1990 è esplicito nel prevedere che "Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito".











15. Cosa deve fare l'Autorità procedente nel caso in cui non vengano rilasciate le autorizzazioni escluse dall'applicazione del silenzio assenso, nei termini previsti per la conclusione dei procedimenti?

Per i soli casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, l'amministrazione procedente non può considerare acquisiti tali assensi e deve attenderne l'espressione.

16. Nei PAUR la determinazione motivata non sostituisce tutti gli atti di assenso?

L'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 ha una formulazione non particolarmente chiara, ma l'utilizzo del termine "comprende" è verosimilmente giustificato dalla precisazione relativa al provvedimento di VIA. Pur ritenendo possibili altre interpretazioni, si ritiene comunque che siano applicabili le disposizioni generali della legge n. 241/1990, ivi compreso quanto disposto dall'art. 14-quater.


17. Ma in un'AUA in cui c'è un titolo per il quale è necessario atto espresso secondo norma comunitaria questo titolo non mi è fornito dall'autorità competente come procedo? rigetto aua in toto o la rilascio unicamente per altri titoli?

Per i soli casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, l'amministrazione procedente non può considerare acquisiti tali assensi e deve attenderne l'espressione.

18. Come attribuire un peso alle posizioni prevalenti? Non c'è il rischio che la decisione dell'autorità procedente che conclude favorevolmente superando il dissenso motivato di altri soggetti possa diventare un atto viziato dalla competenza specifica rispetto alla materia per cui il parere è negativo?

Il vizio di incompetenza è scongiurato dall'espressa previsione normativa che attribuisce all'amministrazione procedente il potere di assumere la determinazione conclusiva sulla base delle posizioni prevalenti, ed è rafforzata dal fatto che le amministrazioni dissenzienti possono comunque esperire i rimedi di cui all'art. 14-quinquies della legge 241/1990.

Sulla determinazione delle posizioni prevalenti, la FAQ n. 36 pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sul portale Italia Semplice chiarisce che "Per adottare la determinazione conclusiva della conferenza di servizi simultanea, il responsabile del procedimento tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti unici delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali coinvolti. Non è, dunque, prevista una votazione nella quale si possano definire maggioranze e minoranze. Per "posizioni prevalenti" devono considerarsi quelle "che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame" (cfr. Presidenza Consiglio dei ministri, "linee guida operative" 10 gennaio 2013). Spetta, dunque, al responsabile del procedimento "[...] esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza" (Consiglio di Stato, sentenza del 27 agosto 2014, n. 4374)".











19. A Suo parere, in caso di termini di un determinato Procedimento unico minori rispetto ai termini di conclusione della Conferenza di Servizi, possiamo derogare da quanto disposto (sempre in termini di tempi di conclusione della CdS) dalla L.241/1990 facendo riferimento all'art.2, comma 2, di detta norma?

I termini della conferenza di servizi sono stabiliti dalla Legge. Ritengo però ammissibile che, laddove tutti i pareri pervengano prima della scadenza del termine, l'Amministrazione procedente provveda senza ritardo all'emissione della determinazione conclusiva.

20. Poiché la L. n. 41/2023 non interviene modificando la L. n. 241/90 ma il DL 76/2020 e disciplina i termini della conferenza e non i termini del procedimento tale CdS accelerata la utilizzo per quei procedimenti i cui termini (per motivi di PNRR o energie rinnovabili) sono stati ridotti? altrimenti con tale art 13 DL 76/2020 avrei una riduzione surrettizia anche dei termini del procedimento

L'art. 13 del D.L. n. 76/2020 si riferisce a tutti i procedimenti. Tuttavia, la riduzione dei termini per i progetti PNRR e energie rinnovabili si riferisce ai termini della legge 241/1990 e non a quelli speciali e già ridotti quali quelli di cui all'art. 13. In caso di sovrapposizione di norme di semplificazione, si applica sempre il termine più favorevole e più ristretto.

21. Come attribuire un peso alle posizioni prevalenti?

La FAQ n. 36 pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sul portale Italia Semplice chiarisce che "Per adottare la determinazione conclusiva della conferenza di servizi simultanea, il responsabile del procedimento tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti unici delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali coinvolti. Non è, dunque, prevista una votazione nella quale si possano definire maggioranze e minoranze. Per "posizioni prevalenti" devono considerarsi quelle "che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame" (cfr. Presidenza Consiglio dei ministri, "linee guida operative" 10 gennaio 2013). Spetta, dunque, al responsabile del procedimento "[...] esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza" (Consiglio di Stato, sentenza del 27 agosto 2014, n. 4374)".

22. Ma sono fatti salvi i termini dei procedimenti? ad esempio in caso di AIA che ha termini del procedimento di 150 giorni, i tempi sono ridotti a 45?


Per l'AIA la norma prevede espressamente la conferenza in forma simultanea, e pertanto la riduzione dei termini di cui all'art. 13 del DL 76/2020 non trova applicazione.

23. Quindi i termini dell'art.18 delle Direttive SUAPE, Sardegna (ad es. 55 giorni per la CdS in tema di vincoli paesaggistici /ambiente ecc), NON TROVANO PIU' APPLICAZIONE anche nella CdS asincrona fino al 30/06/2024, o la cd accelerata riguarda solo la CdS sincrona?

La conferenza accelerata riguarda la modalità asincrona. Tuttavia, nel caso di cui trattasi, in cui si applicano termini già speciali e ridotti, è opportuno attendere indicazioni dalla Regione.

24. Non è chiaro il calcolo dei tempi: se tutto deve stare in 45 giorni, come si fa a convocare la riunione 30 gg prima del termine?

La riunione deve essere convocata solo dopo la conferenza asincrona, laddove questa non fosse risolutiva, e non contemporaneamente ad essa.











25. La conferenza accelerata deve essere applicata a tutti i procedimenti o solo a quelli riguardanti il PNRR?

L'art. 13 del DL 76/2020 si riferisce a tutti i procedimenti e non a quelli riguardanti il PNRR, che peraltro è stato introdotto successivamente a tale norma.

26. L'applicazione è per tutte le CdS e non solo per il PNRR?

L'art. 13 del DL 76/2020 si riferisce a tutti i procedimenti e non a quelli riguardanti il PNRR, che peraltro è stato introdotto successivamente a tale norma.

27. Dove posso trovare l'elenco dei provvedimenti espressi specificati dall'unione europea che non mi permetterebbero di applicare la norma sulla CdS accelerata? Grazie

Allo stato attuale non esiste una ricognizione ufficiale di tali casi.

28. Come si concilia la norma di cui all'art. 13 DL 76/2020 con la disciplina dell'art. 27-bis del DLgs 152/2006 che richiede espressamente la CdS simultanea ex art. 14-ter L 241/1990 con, per di più, la presenza del proponente?

Nel caso dell'art. 27-bis, la norma speciale impone espressamente una conferenza in forma simultanea e le disposizioni dell'art. 13 del DL 76/2020 non trovano applicazione.

29. Se le amministrazioni 'sensibili' non dovessero esprimersi o non partecipare alla riunione telematica (conclusiva), il parere di competenza si intende acquisito...positivamente? Giusto?


L'art. 14-bis, comma 4 della legge n. 241/1990 è esplicito nel prevedere che "Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito". L'eccezione non è quindi correlata agli interessi sensibili, ma solo al fatto che la norma europea impone un provvedimento espresso.

30. Fino al 30.6.2024 la CdS deve essere quindi asincrona anche per le AIA per le quali invece è prevista la CdS simultanea dal D.Lgs. 152/06? La CdS è decisoria. Oppure resta sincrona e la disposizione del DL 76/20 si limita solo alla CdS asincrona?

Nel caso dell'AIA, la norma speciale impone espressamente una conferenza in forma simultanea e le disposizioni dell'art. 13 del DL 76/2020 non trovano applicazione.

31. L'art. 13 DL 76/20 prevede CdS semplificata anche per le situazioni complesse dove è prevista esplicitamente CdS sincrona?

La norma prevede che tutte le conferenze decisorie si svolgano in modalità asincrona con le modifiche indicate; ciò non trova applicazione ai casi speciali in cui la disciplina settoriale prevede una conferenza in modalità sincrona (es. PAUR, AIA, ecc.)











32. Siamo un SUAP associato. È stata presentata una richiesta di CdS per una scia condizionata all'autorizzazione paesaggistica semplificata che rilascia lo stesso ente competente della scia. È corretta la richiesta?

La norma prevede la conferenza di servizi ove sia necessario acquisire più di un atto di assenso di competenza di più Amministrazioni. Ove vi sia un solo atto di assenso da acquisire, salvo diverse disposizioni regionali non dovrebbe essere indetta una conferenza di servizi.

33. Nel caso in cui la decisione modifichi lo strumento urbanistico (procedure DPR 383/1994) e non si riesca ad acquisire la deliberazione favorevole di consiglio comunale nei termini, si può applicare il silenzio assenso?

L'art. 14-bis, comma 4 della legge n. 241/1990 è esplicito nel prevedere che "Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito".

34. Per le AIA come considerare il parere ARPA previsto all'art. 29 quater comma 6 D.Lgs 152/2006, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. Deve rientrare nei tempi della CdS?


Laddove è indetta una conferenza di servizi, come nel caso citato, tutti i pareri devono essere resi nei termini propri della conferenza stessa.

35. Nelle premesse dei decreti si legge che la CdS l'accelerata riguarda solo fonti rinnovabili e interventi PNNR. diviene obbligatoria in quei casi. bisogna raccordare tutte le norme non leggere solo art. 13 ma fare combinato disposto, e nel caso del paur la disciplina non si può applicare in modo automatico poiché è richiesta comunque la simultanea sincrona da norma specifica art. 27 bis non modificato

L'art. 13 del DL 76/2020 si riferisce a tutti i procedimenti e non a quelli riguardanti il PNRR, che peraltro è stato introdotto successivamente a tale norma. Nel caso del PAUR, la norma speciale impone espressamente una conferenza in forma simultanea e le disposizioni dell'art. 13 del DL 76/2020 non trovano applicazione.

36. La norma generale sulla CdS prevede che la Determinazione motivata di conclusione della CdS sostituisce gli atti di assenso. La norma specifica ex art. 27-bis prevede che la Determinazione motivata comprende (ma non sostituisce) gli atti di assenso. Può fornire un chiarimento al riguardo? Specifico ex art. 27-bis Dlgs 152/2006

L'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 ha una formulazione non particolarmente chiara, ma l'utilizzo del termine "comprende" è verosimilmente giustificato dalla precisazione relativa al provvedimento di VIA. Pur ritenendo possibili altre interpretazioni, si ritiene comunque che siano applicabili le disposizioni generali della legge n. 241/1990, ivi compreso quanto disposto dall'art. 14-quater.











37. AUA tempi del procedimento 90/120 gg - CdS 45gg. qual è il termine per l'emissione del provvedimento finale?

Il termine per l'emissione del provvedimento finale non è stato ridotto in applicazione dell'art. 13 del DL 76/2020 e resta quello previsto dalla normativa settoriale. La conferenza, tuttavia, si svolge con termini ridotti.

38. Nel caso di saggi archeologici preventivi è necessario sospendere il procedimento?

Occorre premettere che la sospensione del procedimento è possibile nei soli casi di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 e negli ulteriori casi espressamente previsti dalla norma. Nel caso di cui all'art. 28, comma 4 del d.lgs. n. 42/2004 si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

39. L'art. 3 del DPR 383/1994 prevede che la Conferenza dei servizi per la localizzazione opere di interesse statale sia indetta dallo Stato (ovvero Ministero Infrastrutture e trasporti). L'art. 38 del nuovo codice appalti sembra invece prevedere al comma 3 che qualsiasi stazione appaltante può convocare una CdS per un PFTE di una opera di interesse pubblico. Quindi il DPR 383/94 è superato?


La domanda si riferisce a una specifica normativa che esula dall'argomento del webinar; siamo spiacenti, ma in questa sede non siamo in grado di fornire una risposta attendibile al quesito.

40. I tempi della conferenza di servizi accelerata si devono applicare anche al procedimento amministrativo di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 che prevede un termine di complessivi 60 giorni per l'approvazione del progetto di bonifica oppure è possibile in questo caso specifico applicare per le conferenze di servizi di progetti di bonifica le modalità di cui alla L. 241/90, adattando però i tempi in modo tale da rispettare comunque il termine specifico di 60 giorni dettato dalla normativa di settore?

L'art. 13 del DL 76/2020 si applica a tutte le conferenze di servizi decisorie fino al 30/06/2024; la norma non trova applicazione ai casi speciali in cui la disciplina settoriale prevede una conferenza in modalità sincrona (es. PAUR, AIA, ecc.)

41. Una volta indetta la C.d.S. le tempistiche per la sua conclusione sono dettate dalla normative e sono diventate estremamente stringenti. Abbiamo avuto alcuni casi in cui i professionisti abbiano preferito/voluto acquisire un parere (tardivo) in entrambi i casi da parte dei Vigili del Fuoco, senza quindi applicare la 241 (parere favorevole senza condizioni non reso nei termini). Quale amministrazione procedente, non avendo modo di sospendere i termini abbiamo consigliato al richiedente di presentare una richiesta per posticiparli, accogliendola. È una strada percorribile?

Ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis della legge n. 241/1990, i pareri inviati dopo il termine della conferenza di servizi sono inefficaci. Per questa ragione è del tutto inutile attenderli, e sugli stessi non può essere fondato nessun provvedimento negativo. Non è data facoltà di ignorare il silenzio assenso formatosi in caso di mancata espressione nei termini, né di chiedere un prolungamento dei termini della conferenza di servizi.











42. Quale termine di conclusione per il procedimento con CDS (da indicare nella nota di avvio procedimento e contestuale indizione cds) è corretto che l'Amministrazione procedente indichi 45gg (ovvero 5 gg lavorativi x indizione+30gg per le determinazioni+ 5 gg lavorativi x provvedimento conclusivo) + eventuali sospensioni e riunione simultanea o, in caso di interessi sensibili, 60gg (ovvero 5 gg lavorativi x indizione+45gg per le determinazioni+ 5 gg lavorativi provvedimento conclusivo)+eventuali sospensioni e riunione simultanea?

Allo stato attuale, la normativa non individua in modo univoco un termine di conclusione del procedimento per tutti i casi di conferenza di servizi. Occorre pertanto fare riferimento al disposto di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990: ove vi sia una norma settoriale che individua espressamente un termine di conclusione del procedimento, si applica quel termine; negli altri casi, è opportuno che l'amministrazione in applicazione dell'art. 2, comma 3 della legge n. 241/1990 adotti degli atti per la definizione dei tempi massimi di conclusione dei procedimenti di propria competenza. I criteri indicati nel quesito sono certamente idonei per determinare la durata, ma occorre un atto formale per fissarli.


43. In generale i termini procedimentali per la conclusione di un procedimento (anche senza cds) possono essere "decisi" dall'Amministrazione procedente, ovvero in un caso di AUA - scarichi: 90gg sono tutti dell'Ente competente (Provincia) al rilascio o l'Amministrazione procedente può assegnare meno giorni all'Ente per consentire di concludere l'intero procedimento nel rispetto dei 90gg? E, se ad es. fosse un permesso di costruire, in tal caso il silenzio assenso (art. 20 L. 241/1990) si verificherebbe al termine dei 90gg procedimentali (con sforamento per lo Sportello rispetto ai tempi complessivi) o nel termine assegnato dallo stesso con la nota di avvio del procedimento?

In caso di richiesta integrazione si sospende cmq per 30gg o per il tempo effettivo (salvo nel caso in cui l'Ente richiedente comunichi che le integrazioni trasmesse non siano complete)? Lo scrivente Sportello opta per tale seconda scelta...

In generale, l'Amministrazione procedente deve determinare i termini entro i quali gli altri soggetti devono rendere gli atti di propria competenza in modo da rispettare il termine massimo di conclusione del procedimento, il quale a sua volta deve essere determinato (secondo quanto indicato nella precedente risposta) tenendo in considerazione la necessità di acquisire atti di assenso da parte di altri soggetti. Nel caso dell'AUA, 90 giorni è il termine previsto per l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente (Provincia) e quindi i termini complessivi di conclusione del procedimento saranno più ampi di 90 giorni. In caso di integrazioni, la sospensione opera per il tempo effettivamente impiegato dall'interessato a produrre i documenti richiesti, e comunque per non oltre 30 giorni.

44. Se il proponente richiede proroga dei tempi per la produzione delle integrazioni o comunque ulteriore sospensione, considerando che i termini procedimentali sono principalmente previsti a tutela dell'istante, si possono concedere proroghe e sospendere il procedimento per periodi maggiori di 30gg?

Una simile soluzione, quantunque di buon senso, non è contemplata dalla legge 241/1990. Alcune normative lo prevedono espressamente (ad esempio, la L.R. n. 24/2016 della regione Sardegna dispone espressamente che "A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente, ed esclusivamente per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti, il termine è ulteriormente differito per non più di trenta giorni, ove ciò sia utile al fine di evitare un esito negativo del procedimento"). Una possibilità per legittimare un simile modus operandi è prevederlo nel provvedimento con il quale si determinano i tempi massimi per la conclusione dei procedimenti di propria competenza.











45. In analogia da quanto illustrato nel corso del webinar "I procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di impianti di comunicazione elettronica (banda larga e impianti radioelettrici) alla luce del D.L. n. 13/2023" anche nel caso di paesaggistica semplificata le determinazioni devono essere resi entro 45 gg (senza dimezzamento dei tempi ex art. 11, comma 2, D.P.R. 31/2017)?

Ritengo che il dimezzamento dei termini indicato dall'art. 11, comma 2 del D.P.R. 31/2017 debba operare in riferimento ai termini ordinari, e non a quelli già ridotti per effetto di altre disposizioni normative. Sono quindi dell'opinione che debba comunque applicarsi il termine di 45 giorni, anche se questo effettivamente pone sullo stesso piano l'autorizzazione ordinaria e quella semplificata. Il problema era stato evidenziato durante i lavori parlamentari di conversione in legge del DL 13/2023, proponendo un emendamento per precisare che per la paesaggistica semplificata si sarebbe dovuto applicare il termine ordinario di 30 giorni e non quello superiore di 45 giorni, riservato alle autorizzazioni ordinarie; l'emendamento, tuttavia, non ha trovato accoglimento.

